

===== ATTO COSTITUTIVO DEL CONSORZIO CON ATTIVITA' ESTERNA =====

===== "TERRA SANNITA CONSORZIO" =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

===== L'anno duemilaventi il giorno venti del mese di novembre =====

===== (20/11/2020) =====

in Benevento e nel mio studio sito alla via Ennio Goduti n. 10, piano primo; =====
innanzi a me **avv. Giovanni IANNELLA**, Notaio residente in Benevento, iscritto nel
Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino. =====

===== SONO COMPARSI =====

1) PICA Giuseppe nato a Benevento il 15 febbraio 1965 (cod.fisc.PCI GPP 65B15 A783K), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla contrada Masseria Ponte n. 36, il quale interviene al presente atto in proprio quale titolare dell'omonima ditta individuale "**PICA GIUSEPPE**" corrente in Benevento alla via Masseria del Ponte s.n.c., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Benevento PCI GPP 65B15 A783K, partita IVA 01084470622, iscritto al R.E.A. di Benevento con n.92689, PEC: aziendagric.giuseppica@cia.legalmail.it, =====

nonchè quale Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione della "**ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI SANNITI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**" con sede in Benevento alla via Delle Puglie 34, pal C.I.A., avente codice fiscale e partita Iva ed iscrizione al Registro delle Imprese di Benevento n.00168990620, iscritta al R.E.A. di Benevento al n. 134846, pec: aoscoop@pec.it, autorizzato al presente atto con delibera della Giunta in data 09 novembre 2020; =====

2) IANNELLI Nunzia Veronica nata a Venezia il 07 gennaio 1978 (cod.fisc.NNL NZV 78A47 L736F), domiciliata, anche fiscalmente, in Benevento alla contrada San Vitale n. 63, il quale interviene al presente atto in proprio quale titolare dell'omonima ditta individuale "**IANNELLI NUNZIA VERONICA**" corrente in Benevento alla contrada Roseto s.n.c., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Benevento NNL NZV 78A47 L736F, partita IVA 01509360622, iscritto al R.E.A. di Benevento con n.126278, PEC: az.collinadiroseto@cia.legalmail.it; =====

3) DE BLASIO Annarita, nata a Benevento il 20 ottobre 1975 (cod.fisc.DBL NRT 75R60 A783R), ivi domiciliata, anche fiscalmente, alla via Pietro Collevaccino n.4, la quale interviene al presente atto in proprio e nella qualità di procuratrice speciale della società "**B&C SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**", società costituita in Italia e di diritto italiano, con sede legale in Montesarchio (BN) alla via San Rocco Traversa Gallo n.24, avente codice fiscale, Partita Iva ed Iscrizione al Registro Imprese di Benevento al n. 01676750621, iscritta al R.E.A. di Benevento al n. 139490, capitale sociale euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) interamente versato, pec: bec.srls@pec.it, =====

giusta procura ad essa conferita dall'amministratore unico **BUONO Alberto** con atto a mio rogito in data 19 novembre 2020, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera "A" e di cui i componenti mi dispensano dalla lettura; =====

4) MOFFA Maria Antonietta nata a Riccia (CB) il 24 febbraio 1966 (cod.fisc.MFF MNT 66B64 H273T), domiciliata, anche fiscalmente, in Colle Sannita (BN) alla contrada Masseria Pasqualone n. 4, la quale interviene al presente atto in proprio quale titolare dell'omonima ditta individuale "**MOFFA MARIA ANTONIETTA**" corrente in Colle Sannita (BN) alla contrada Masseria Pasqualone n.4, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Benevento MFF MNT 66B64 H273T, partita IVA 01245460629, iscritto al R.E.A. di Benevento con n.64852, PEC: mariaantonietta.moffa@pec.agritel.it; =====

5) **SANTUCCI Rosanna** nata a Campobasso il 06 febbraio 1977 (cod.fisc.SNT RNN 77B46 B519M), domiciliata, anche fiscalmente, in Morcone (BN) alla contrada Cuffiano n. 499, la quale interviene al presente atto in proprio quale titolare dell'omonima ditta individuale "**SANTUCCI ROSANNA**" corrente in Morcone (BN) alla contrada Cuffiano s.n.c., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Benevento SNT RNN 77B46 B519M, partita IVA 01246590622, iscritto al R.E.A. di Benevento con n.105178, PEC: rosanna.santucci@pec.agritel.it; =====

6) **MASIELLO Gennarino** nato a Benevento il giorno 1° luglio 1972 (cod.fisc.MSL GNR 72L01 A783I), nella qualità di **Presidente della "Federazione Provinciale Coldiretti Benevento"**, con sede in Benevento alla Via Mario Vetrone, ove domicilia per la carica, avente codice fiscale 80000830622, PI.VA n. 00968950626, autorizzato al presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 07 luglio 2020; =====

7) **SIMONE Rodolfo** nato a Faicchio (BN) il 1° luglio 1961 (cod.fisc.SMN RLF 61L01 D469Z), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla frazione Massa C.5, n. 84, nella qualità di componente dell'organo di presidenza e di direzione della "**C.N.A. CAMPANIA NORD**", con sede in Napoli al Corso Umberto I n. 109, avente codice fiscale 95249850637, autorizzato al presente atto in virtù di delibera del consiglio di presidenza del 18 novembre 2020; =====

8) **DEL BASSO Alfonso** nato a Sant'Agata de' Goti (BN) il 09 agosto 1959 (cod.fisc.DLB LNS 59M09 I197G), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla contrada Soviano n. 47; =====

9) **DELL'ORTO Gerardo** nato ad Oliveto Citra (SA) il 21 settembre 1980 (cod.fisc.DLL GRD 80P21 G039Q), ivi domiciliato, anche fiscalmente, alla contrada Valle di Crosca n. 17. =====

Detti costituiti, tutti cittadini italiani della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto appresso. =====

===== **ARTICOLO 1° (patto costitutivo e quote)** =====

E' costituito tra le parti innanzi indicate un consorzio con attività esterna sotto la denominazione =====

===== **"TERRA SANNITA CONSORZIO"**, =====

con un fondo consortile iniziale di euro 3.200,00 (tremiladuecento virgola zero zero) assunto e sottoscritto dai consorziati nella seguente misura: =====

1) dal socio **PICA Giuseppe** per una quota di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero); =====

2) dal socio **IANNELLI Nunzia Veronica** per una quota di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero); =====

3) dal socio "**ASSOCIAZIONE OLIVICOLTORI SANNITI SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**" per una quota di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero); =====

4) dal socio "**B&C SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**" per una quota di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero); =====

5) dal socio **MOFFA Maria Antonietta** per una quota di euro 400,00 (quattrocento virgola zero zero); =====

6) dal socio **SANTUCCI Rosanna** per una quota di euro 100,00 (cento virgola zero zero); =====

7) dal socio "**Federazione Provinciale Coldiretti Benevento**" per una quota di euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero); =====

8) dal socio "**CNA CAMPANIA NORD**" per una quota di euro 600,00 (seicento virgola zero zero). =====

I consorziati provvederanno al versamento nelle casse sociali delle quote rispettivamente sottoscritte a richiesta dell'Organo Amministrativo. =====

===== **ARTICOLO 2° (sede)** =====

Il consorzio ha sede in **Montesarchio (BN) via Santa Maria s.n.c.** =====

===== **ARTICOLO 3° (Statuto)** =====

Le caratteristiche e le norme relative al funzionamento del consorzio sono regolate, oltre che dalla normativa pro-tempore vigente, dalle pattuizioni contenute nello Statuto che di questo atto costituisce parte integrante e sostanziale e che si allega al presente atto sotto la lettera **B) e di cui i comparenti mi dispensano dalla lettura.** ==

===== **ARTICOLO 4° (Oggetto)** =====

Il consorzio ha per scopo ed oggetto quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto. =====

===== **ARTICOLO 5° (nomina primo organo amministrativo)** =====

A comporre il primo Consiglio d'Amministrazione vengono nominati, per tre anni, i costituiti signori: =====

- **AMORE Raffaele** nato a Benevento il giorno 31 agosto 1972 (c.f.MRA RFL 72M31 A783T), domiciliato, anche fiscalmente, in Frasso Telesino (BN) alla contrada Sant'Alfonso n. 7/B, **Presidente;** .. =====

- **esso DEL BASSO Alfonso, Consigliere;** =====

- **essa MOFFA Maria Antonietta, Consigliere;** =====

- **esso DELL'ORTO Gerardo, Consigliere;** =====

- **essa DE BLASIO Annarita, Consigliere;** =====

- **esso SIMONE Rodolfo, Consigliere;** =====

- **essa IANNELLI Nunzia Veronica, Consigliere.** =====

I nominati consiglieri presenti accettano la carica e dichiarano che non sussistono, a loro carico, cause d'ineleggibilità e/o d'incompatibilità. =====

===== **ARTICOLO 6° (primo esercizio sociale)** =====

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 2020. =====

===== **ARTICOLO 7° (spese per la costituzione)** =====

Le spese per la costituzione del consorzio in oggetto sono poste a carico del consorzio stesso, ed il loro importo globale è di circa euro 2.000,00 (duemila virgola zero zero). =====

Il presente atto, da me notaio letto ai comparenti che lo approvano, consta di un foglio di carta per facciate quattro, scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me notaio completate a mano e viene sottoscritto alle ore nove e minuti trenta. =====

FIRMATO:PICA Giuseppe, IANNELLI Nunzia Veronica, DE BLASIO Annarita, MOFFA Maria Antonietta, SANTUCCI Rosanna, MASIELLO Gennarino, SIMONE Rodolfo, DEL BASSO Alfonso, DELL'ORTO Gerardo, Giovanni IANNELLA(Notaio).Impronta del sigillo. =====

Repertorio n. 56336

PROCURA SPECIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Allegato A all'atto
 n. 28103 di raccolta

L'anno duemilaventi il giorno diciannove del mese di novembre

(19/11/2020)

in Benevento e nel mio studio sito alla via Ennio Goduti n. 10;

Innanzi a me Avv. Giovanni IANNELLA, Notaio residente in Benevento, iscritto nel

Ruolo del Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Benevento ed Ariano Irpino,

E' COMPARSO

- **BUONO Alberto**, nato a Benevento il giorno 11 agosto 1973 (cod.fisc.BNU LRT

73M11 A783I), domiciliato, anche fiscalmente, in Montesarchio (BN) alla via Borghe-

telle n.25, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società

"**B&C SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**", società costi-

tuita in Italia e di diritto italiano, con sede legale in Montesarchio (BN) alla via San

Rocco Traversa Gallo n.24, avente codice fiscale, Partita Iva ed Iscrizione al Regi-

stro Imprese di Benevento al n. 01676750621, iscritta al R.E.A. di Benevento al n.

139490, capitale sociale euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) interamente versato,

pec: bec.srls@pec.it.

Il costituito, cittadino italiano, della cui identità personale io notaio sono certo, mi

chiede di ricevere il presente atto con il quale

NOMINA

procuratore speciale la signora **DE BLASIO Annarita**, nata a Benevento il 20 ottobre

1975 (cod.fisc.DBL NRT 75R60 A783R), ivi domiciliata, anche fiscalmente, alla via

Pietro Collevaccino n.4, affinché la stessa in suo nome, conto e vece intervenga nel-

l'atto di costituzione del consorzio con la denominazione "**DISTRETTO RURALE**

TERRA SANNITA CONSORZIO", con facoltà:



- di sottoscrivere la quota del Fondo Consortile che riterrà del caso e versarla
- individuare gli altri consorziati;
- costituirsi in atto, convenendo: fondo consortile, la denominazione del consorzio, specificare ed individuare il tipo di consorzio, la sede, lo scopo del consorzio, la durata del consorzio, pattuire clausole di prelazione e/o di gradimento e/o d'inalienabilità, nonché patti parasociali e qualsiasi patto di natura reale od obbligatoria utile per l'adempimento dell'incarico;
- sottoscrivere e versare la quota del fondo consortile per conto della mandante;
- approvare lo statuto del consorzio;
- procedere alla nomina degli organi del consorzio;
- fare comunque tutto quanto utile e/o necessario per la piena esecuzione della presente procura.

Il nominato procuratore viene espressamente autorizzato a contrarre anche con se stesso e/o con altri dallo stesso rappresentati ed anche nominare se stesso amministratore del consorzio.

Il tutto da esaurire in un unico contesto, con promessa di rato e valido e a titolo assolutamente gratuito.

Il presente atto, da me notaio letto al componente che lo approva, consta di un foglio di carta per facciate due, scritte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia e da me Notaio completate a mano e viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti uno.

Alberto Bruno



"STATUTO"

del consorzio misto con attività esterna "Distretto Rurale TERRA SANNITA Consorzio".

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

Art.1) DENOMINAZIONE

E' costituito, a norma dell'art.2602 cod.civ. e segg., un consorzio con attività esterna senza scopo di lucro con denominazione "Distretto Rurale TERRA SANNITA Consorzio", nel seguito indicato semplicemente come "consorzio".

Art.2) SEDE

Il consorzio ha sede legale in **Montesarchio (BN) alla via Santa Maria s.n.c..**
L'indirizzo della sede legale può essere variato dall'organo amministrativo all'interno dello stesso comune.

L'Organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere sedi operative, uffici e rappresentanze anche altrove, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, ovvero di trasferire la sede consortile nell'ambito dello stesso Comune.

Art.3) DURATA

La durata del consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2050. Tale scadenza potrà essere prorogata o anticipata, previa delibera assembleare assunta secondo le modalità di legge.

Art.4) SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

Oggetto del Consorzio, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro e nei limiti della propria competenza, è promuovere la crescita e lo sviluppo, anche sinergico, delle aree rurali, attraverso la partecipazione attiva delle comunità e il coinvolgimento delle diverse componenti della cultura, dell'economia e della società locale, individuando il recupero del sistema agro-economico tradizionale quale fattore di sviluppo sostenibile dell'area.

Gli scopi del Consorzio sono i seguenti:

1. operare in sinergia con gli attori pubblici e privati del territorio per lo sviluppo socio-economico e la valorizzazione delle risorse dell'area, coincidente con il territorio del Distretto Rurale, tenendo conto della programmazione regionale di settore e in conformità alla vigente normativa comunitaria, individuando, sulla base dell'analisi del territorio effettuata, gli scenari di sviluppo economico da raggiungere in forma integrata e coordinata, nonché le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi preposti;

2. assumere le funzioni di gestione e coordinamento di tutte le attività necessarie all'attuazione dei distretti, ed in particolare:

- il primario compito e la responsabilità di redigere ed attuare il Piano di Distretto sulla base

degli indirizzi di cui alla Legge della Regione Campania n.20/2014 e del Regolamento attuativo del 01/10/2019 n.8, tenuto conto dei risultati delle attività di animazione compiute dal Comitato promotore di cui all'art. 7 del citato Regolamento;

- la rappresentanza unitaria degli interessi del Distretto, promuovendo e coordinando, anche attraverso forme di programmazione negoziata tra i soggetti privati interessati, l'elaborazione, il cofinanziamento, la presentazione, la realizzazione e la gestione, anche finanziaria, dei progetti di investimento coerenti con gli obiettivi individuati dal Piano di Distretto;

- l'elaborazione, il monitoraggio interno e l'aggiornamento del Piano di Distretto, tenuto conto di percorsi di confronto, concertazione e collaborazione con gli

stakeholder del territorio, sulla base di nuovi scenari e mutamenti di contesto socio-economico, sia interni che esterni al Distretto; =====

3. operare in sinergia con gli attori pubblici e privati del territorio per lo sviluppo dei comparti individuati nella Strategia, favorendo il miglioramento della fruibilità delle risorse turistiche, storiche ed ambientali, nonché in generale per la promozione e lo sviluppo socio-economico dell'area del Distretto, anche assumendo, qualora possibile e deliberato dall'assemblea, ruoli e funzioni degli strumenti previsti dalla L. 135/2001 e s.m.i.; =====

4. perseguire un'azione strutturata di relazioni finalizzate all'attivazione di un modello di economia e di benessere sociale intelligente, sostenibile, nella logica della green economy e della circolarità, connesso ad un sistema efficiente di relazioni con gli ambienti di riferimento esterni, finalizzato ad un'occupazione di qualità e ad un progetto sociale ed economico, integrato con il patrimonio ambientale e culturale, anche fondato su iniziative di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo; =====

5. costituire un nuovo strumento di coordinamento per le politiche di sviluppo locale e rurale del territorio, operando direttamente o avvalendosi delle agenzie di sviluppo locale o dei GAL già attivi nel territorio del Distretto, elaborando e gestendo piani di sviluppo locale e ogni altro tipo di progetto integrato ad area vasta, riferibili a normative regionali, nazionali, comunitarie; =====

6. operare come Organismo Intermedio, sotto la responsabilità di un'Autorità di Gestione o Certificazione, per lo svolgimento di determinati compiti o mansioni per conto della stessa Autorità nei confronti di beneficiari, gestendo parte di programmi operativi sulla base di accordi o convenzioni. =====

Il Consorzio, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potrà altresì: =====

a) partecipare a bandi competitivi, bandi pubblici, gare di appalto e, più in generale, accedere ad opportunità agevolative di finanziamento pubblico o privato, regionali, nazionali e comunitarie, in tutte le tipologie anche di natura fiscale, utili al rafforzamento del Distretto e delle attività delle imprese aderenti, svolgendo tutte le azioni di gestione, assistenza e consulenza e ogni altra iniziativa connessa alle possibilità, legate alle norme vigenti, di applicazione di agevolazioni e facilitazioni in favore dell'attività imprenditoriale di tutti i consorziati; =====

b) promuovere e valorizzare i marchi e le denominazioni che identificano il sistema distrettuale, le sue produzioni e le imprese aderenti, evidenziandone i caratteri di tracciabilità, di sostenibilità e di circolarità ed i legami con i territori di appartenenza; =

c) esercitare e promuovere iniziative nell'ambito del settore turistico, storico-culturale, ambientale, enogastronomico, nell'interesse comune dei consorziati; =====

d) elaborare ed implementare programmi di sviluppo agricolo, industriale e di innovazione di processo, di prodotto, gestionale, organizzativa e tecnologica, improntato alla sostenibilità ed alla circolarità; =====

e) valorizzare e promuovere la produzione e la commercializzazione dei prodotti delle imprese appartenenti all'area individuata nel Piano di Distretto, anche con creazione e gestione di piattaforme e reti tecnologiche materiali ed immateriali per processi 4.0;

f) progettare ed attuare servizi di marketing, pubblicità, informazione, comunicazione, banche dati, impatto ambientale; =====

g) pianificare ed eseguire azioni di comunicazione congiunta, attraverso la selezione e l'utilizzo di strumenti online (es. social media, banner, etc.) ed offline (es. materiale promozionale, cataloghi, brochure, showroom, etc.), finalizzate anche ad individuare nuovi mercati nazionali ed internazionali di maggiore potenzialità per la commercializzazione dei prodotti ed i servizi realizzati dalle singole imprese e dal territorio; =====

- h) partecipare a fiere di settore, eventi ed altre iniziative e manifestazioni organizzate in ambito nazionale ed internazionale, idonee alla promozione del Distretto, del territorio e delle imprese aderenti, nonché alla creazione di nuovi contatti con intermediari ed operatori commerciali specializzati e connesse azioni di internazionalizzazione e penetrazione in nuovi mercati; =====
- i) effettuare ricerche ed indagini conoscitive in campo economico ed ambientale e realizzare studi e progetti di fattibilità e di sviluppo economico; partecipare a programmi di ricerca scientifica volti alla valorizzazione della cultura e delle risorse locali, eseguendo attività di ricerca di base, industriale e di sviluppo precompetitivo, prototipale e di ingegnerizzazione; =====
- j) promuovere, progettare, organizzare e gestire, anche in collaborazione con soggetti terzi specializzati, scuole di specializzazione e, in generale, attività formative e di aggiornamento professionale rivolte in particolare ad elevare le competenze dei giovani in una logica di prevenzione della disoccupazione e rispondere alle esigenze di qualificazione ed aggiornamento del mondo imprenditoriale; le medesime attività di formazione ed informazione saranno rivolte anche ai consorziati e a tutti i soggetti interessati nel territorio di pertinenza e non solo, attraverso anche lo sviluppo di ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di competenze, prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato, promuovendo ed implementando modalità di interazione e collaborazione con il sistema della formazione scolastica, tecnica, universitaria; =====
- l) approntare materiali didattici e bibliografici per convegni e seminari nonché produrre riviste, periodici, cd, dvd, videocassette ed ogni altro prodotto ed attività di comunicazione, a esclusione dei giornali quotidiani, atte a divulgare l'attività della società e a promuovere il territorio; =====
- m) promuovere la rinascita e la diffusione di antichi mestieri, recuperare e valorizzare il patrimonio di conoscenze connesso alle tradizioni rurali della comunità del Distretto; =====
- n) stipulare ed attuare accordi e convenzioni con enti pubblici o privati finalizzati alla gestione congiunta di attività coerenti con gli scopi del Consorzio; =====
- o) promuovere e incentivare attività editoriali e divulgative; =====
- p) promuovere, istituire e gestire servizi comuni tra i consorziati, finalizzati all'incremento della produttività e della professionalità degli operatori e con l'obiettivo di attivare meccanismi innovativi di collaborazione; =====
- q) promuovere, coordinare, gestire programmi, progetti e sovvenzioni comunitari, nazionali e regionali; cooperare con autorità e soggetti pubblici e privati nello sviluppo di programmi e progetti finanziati; ricevere e gestire finanziamenti e contributi, pubblici e privati; =====
- r) realizzare iniziative rivolte a promuovere soluzioni anche innovative nel settore dell'energia proveniente da fonti rinnovabili, della gestione dei rifiuti nonché della protezione, valorizzazione e promozione delle risorse ambientali territoriali; =====
- s) gestire, costruire, acquistare a vario titolo immobili da destinare agli operatori del territorio in base a quanto previsto dalle normative e altri strumenti di programmazione regionali; =====
- t) dar vita, partecipare o contribuire, nelle forme e con le modalità consentite dalla legge, a fondazioni, associazioni, istituzioni specializzate, consorzi, società di capitali o altri enti il cui oggetto sia connesso ovvero funzionale alle attività e agli scopi del Distretto; =====
- u) realizzare progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico con connesse azioni tese alla progettazione di azioni di partenariato pubblico privato per

la realizzazione di infrastrutture strumentali allo sviluppo congiunto del sistema impresa e del più ampio sistema territoriale di riferimento; =====

v) promuovere ed attivare partenariati pubblico-privati per l'attuazione di programmi e progetti complessi mediante l'utilizzo degli strumenti previsti dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, anche partecipando a procedure di evidenza pubblica in rappresentanza dei consorziati medesimi, sia direttamente, sia in consorzi di scopo, associazioni temporanee di scopo e di imprese; =====

z) gestire iniziative nel settore del turismo e del turismo rurale, dello sviluppo delle attività produttive (agricolo/forestali, agroindustriali, piccole e medie imprese, agriturismo, servizi) dei servizi sociali, culturali e dell'ambiente. =====

Il Consorzio, per il perseguimento dello scopo sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie ed economiche nonché assumere interessenze, quote e partecipazioni sociali e azionarie in altre imprese e consorzi nazionali ed esteri. =====

Il Consorzio potrà, inoltre, prestare fidejussioni, avalli, concedere garanzie anche reali per le obbligazioni proprie e dei consorziati pure nei confronti di banche ed istituti di credito, potrà altresì effettuare cessioni, rilievi ed assunzioni di obbligazioni dei consorziati nei confronti di chiunque e nell'interesse dei consorziati. =====

Esso potrà, inoltre, svolgere, per le imprese consorziate, consociate e partecipate, servizi tecnici e amministrativi e di coordinamento, temporary management e management di progetto e di programma, nonché servizi di assistenza e pianificazione finanziaria. =====

Tutte le attività di cui al presente oggetto sociale che necessiteranno, per la loro esplicazione, dell'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze, saranno svolte sotto la responsabilità di detti professionisti e/o di detto personale. =====

Su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, il consorzio svolgerà la propria attività sia direttamente, mediante proprie strutture tecnicamente organizzate, sia avvalendosi di strutture terze, consorziate o meno. =====

IL Consorzio potrà, infine, assumere mandati e rappresentanze di aziende italiane ed estere operanti nel settore delle attività di propria competenza ed istituire filiali sia in Italia che all'estero; potrà assumere e gestire contratti in proprio ovvero in nome e per conto dei consorziati quale soggetto capofila e coordinatore per l'attività di essi medesimi. =====

Il Consorzio, che si ribadisce non ha fini di lucro non può in alcun modo distribuire utili sotto qualsiasi forma, si costituisce ed opera entro il quadro normativo di riferimento di cui: =====

- al D.Lgs. 18 maggio 2001, n.228, art. 13; =====
- alla Legge 27 dicembre 2017, n.205, art. 1, comma 499; =====
- alla Legge Regionale della Campania 8 agosto 2014, n.20; =====
- al Regolamento Regionale della Campania 1 ottobre 2019 n.8; =====
- alla Legge 21 maggio 1981 n. 240; =====
- alla Legge 5 ottobre 1991 n. 317; =====
- alle altre fonti normative e programmatiche in materia emanate o ad emanarsi, nazionali e regionali. =====

===== TITOLO II =====

===== CONSORZIATI - PARTECIPAZIONI =====

===== Art.5) REQUISITI DEI CONSORZIATI =====

Possono essere consorziati le associazioni che operano in campi sindacali, sociali, culturali, ambientali ed economici, gli enti pubblici (in particolare Comuni, Province,

Comunità Montane, Camere di Commercio, Università, Enti di ricerca ed Istituti scolastici), le imprese di qualunque settore economico, comunque costituite (comprese le cooperative, i consorzi e privati), gli Istituti di Credito e le società finanziarie ed ogni altra organizzazione o istituzione a carattere provinciale, regionale, nazionale o internazionale, che abbiano svolto o che svolgano attività connesse agli scopi di cui al precedente art.4. =====

===== **Art.6) DOMICILIAZIONE** =====

Il domicilio dei consorziati, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con il consorzio, è quello risultante dai libri sociali. =====

===== **Art.7) AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI** =====

Il numero dei consorziati è illimitato. =====

Chi desidera divenire consorziato del consorzio (o, essendo già consorziato, intende incrementare la propria quota di partecipazione) deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione sottoscritta dal legale rappresentante. =====

Nella stessa dovrà essere indicata l'esatta ragione sociale o denominazione. =====

La domanda deve essere corredata da: =====

- a) dichiarazione di accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi sociali; =====
- b) copia dello Statuto e della delibera di adesione, assunta dall'organo sociale competente per territorio, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso (qualora non si tratti di impresa individuale); =====
- c) indicazione della quota che si intende sottoscrivere; =====
- d) versamento pari al 25% della quota che si intende sottoscrivere, nonché dell'intera quota di ammissione. =====

Il Consiglio di Amministrazione, verificata la necessaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità, delibera sull'ammissione. =====

Se la domanda di ammissione è accolta, il nuovo consorziato deve provvedere a completare il residuo versamento secondo i tempi e le modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. =====

L'inottemperanza può costituire causa di esclusione. =====

A nessun consorziato è consentito essere detentore di una quota che superi il 20% del fondo consortile. =====

==== **Art.8) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI** ====

Il consorziato che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale delibererà sulla procedura da seguire per assicurare il diritto di prelazione ai consorziati. =====

Qualora i consorziati non esercitino il diritto di prelazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà verificare la necessaria sussistenza dei requisiti di ammissibilità del cessionario; la cessione è comunque subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione. =====

È escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimento di quote consortili tra enti o società appartenenti allo stesso gruppo o al medesimo sistema associativo ovvero a favore di società controllate o controllanti, fatta salva la necessaria verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità del cessionario da parte del Consiglio di Amministrazione. =====

Le quote di partecipazione non possono essere volontariamente sottoposte ad usufrutto, cedute in pegno od in garanzia, salvo consenso scritto di tutti i consorziati. =====

===== **Art.9) MORTE DEL CONSORZIATO** =====

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte. =====

===== **Art.10) PARTECIPAZIONI DEGLI ENTI PUBBLICI** =====

Le quote di partecipazione degli Enti pubblici non potranno raggiungere complessivamente la metà del fondo consortile. =====

===== **Art.11) RECESSO** =====

Il consorziato può in qualsiasi momento recedere dal Consorzio. =====

Il consorziato che intende recedere dal consorzio dovrà darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, giustificandone il motivo, con preavviso di almeno tre mesi. =====

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei consorziati. =====

===== **Art.12) ESCLUSIONE** =====

L'esclusione di un consorziato è deliberata dall'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione. =====

L'esclusione può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti, nonché per l'interdizione, l'inabilitazione del consorziato o per una condanna ad una pena che comporti l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. =====

La dichiarazione del fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione. Il consorziato che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire subito sospeso dalla partecipazione alle attività del consorzio, per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'assemblea perché deliberi in merito. =====

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della relativa delibera assembleare. =====

Detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei dieci giorni liberi successivi alla delibera. =====

La deliberazione può essere impugnata davanti al soggetto preposto a fungere da arbitro, ai sensi del successivo art.35. =====

L'impugnazione ha effetto sospensivo della deliberazione. =====

Trascorsi trenta giorni senza che la deliberazione sia stata impugnata, essa diviene immediatamente operante. =====

Dell'esclusione deve essere fatta annotazione nel libro dei consorziati. =====

ART.13) LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI A SEGUITO DI RECESSO O

ESCLUSIONE DEL CONSORZIATO =====

Al consorziato receduto o escluso sarà rimborsata la sua quota di partecipazione al fondo consortile solo dopo lo scioglimento del Consorzio, salva diversa delibera del Consiglio di Amministrazione. =====

===== **Art.14) TRASFERIMENTO DI AZIENDA** =====

In caso di trasferimento di azienda per atto tra vivi, il rapporto consortile continua con il nuovo titolare dell'azienda. =====

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notifica dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal consorzio. =====

===== **Art.15) RIDUZIONE DEL NUMERO MINIMO DEI CONSORZIATI** =====

Nel caso in cui, per le cause previste dai precedenti articoli 11, 12 e 14, la quota di partecipazione al fondo consortile di uno o più consorziati dovesse superare il limite di cui all'art.7, comma 8, il consorzio si scioglierà qualora, nel termine di centoventi giorni, tale limite non sia ricostituito mediante l'ingresso in consorzio di nuovi consorziati in possesso dei requisiti prescritti. =====

===== TITOLO III =====

===== PATRIMONIO E QUOTE CONSORTILI - ESERCIZIO E BILANCIO =====

===== Art.16) FONDO CONSORTILE =====

Il fondo consortile è costituito: =====

- dalle quote versate da ciascuno dei consorziati all'atto dell'ingresso nel Consorzio; esse non possono essere inferiori ad euro 50,00 (cinquanta); =====
- dalle eventuali eccedenze di bilancio, dalle riserve, dai versamenti dei consorziati a tale scopo destinati, dai proventi e da qualsiasi altro bene, pervenuti a qualunque titolo, e senza obbligo di restituzione, al consorzio. =====

Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea può deliberare il suo reintegro, da parte dei consorziati, stabilendone le modalità ed i termini. Il consorzio che non adempia alla richiesta di reintegro secondo le modalità stabilite dall'Assemblea potrà essere dichiarato decaduto dal Consorzio con decisione del Consiglio di Amministrazione. A tale richiesta di reintegro del fondo consortile ed a qualsivoglia rimborso di costi di gestione del Consorzio non potranno in alcun caso essere chiamati i consorziati aventi natura giuridica di soggetto pubblico. =====

Il consorzio potrà acquisire dai consorziati, non aventi natura giuridica di soggetto pubblico, versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico. =====

Per la durata del consorzio non è consentito ai consorziati chiedere la divisione del fondo ed i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo, sino alla liquidazione del consorzio. =====

Non possono essere distribuiti ai consorziati utili od avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma. =====

===== Art.17) ESERCIZIO =====

L'esercizio decorre dal 1° gennaio sino al 31 dicembre di ogni anno. =====

Alla fine di ogni anno solare, il Consiglio di Amministrazione predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo annuale da presentare all'Assemblea, che deve discuterlo ed approvarlo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro sei mesi. =====

L'attività del consorzio è organizzata sulla base di programmi di attività. È facoltà del Consiglio predisporre e sottoporre all'approvazione dei consorziati un bilancio preventivo. =====

===== TITOLO IV =====

===== DECISIONI - ORGANI CONSORTILI =====

===== Art.18) DECISIONE DEI CONSORZIATI =====

Le decisioni dei consorziati, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i consorziati, ancorché dissenzienti. =====

I consorziati decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti consorziati che rappresentano almeno un terzo del fondo consortile sottopongono alla loro approvazione. =====

In ogni caso sono riservate alla competenza dei consorziati: =====

- a) l'approvazione del bilancio; =====
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo; =====
- c) la nomina dell'organo di controllo (nella forma del sindaco unico e del collegio sindacale) e, se del caso, del revisore legale dei conti, anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza, e l'attribuzione ai medesimi dell'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti nel rispetto delle

opzioni previste nel presente statuto; =====
d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; =====
e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto consortile o una rilevante modificazione dei diritti dei consorziati; =====
f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione. =====

===== ART.19) DIRITTO DI VOTO =====

Hanno diritto di voto i consorziati iscritti nel libro dei consorziati. =====
Il voto del consorzio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. =====

ART.20) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Salvo quanto previsto al successivo art.21, le decisioni dei consorziati possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun consorzio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. =====

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, con i quorum di cui al successivo art.25. =====

Il procedimento deve concludersi entro quindici (15) giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. =====

Le decisioni dei consorziati adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei consorziati. =====

===== ART.21) ASSEMBLEA =====

Le decisioni dei consorziati devono essere adottate mediante deliberazione assembleare: =====

- nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 18, lettere d), e) ed f); in tal caso il verbale deve essere redatto da un notaio; =====
- in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto; =====
- quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di consorziati che rappresentano almeno un terzo del fondo consortile. =====

L'assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nella provincia di appartenenza della sede del Consorzio. =====

La convocazione è effettuata dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonché l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purché in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione: =====

- mediante affissione nei locali della sede consortile; ovvero, in alternativa =====
- mediante spedizione a tutti i consorziati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso il domicilio dei singoli consorziati quale risultante dal libro dei consorziati ovvero consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale il telefax, la posta elettronica ed altri mezzi simili; in tale ultima ipotesi l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal consorzio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata sul libro dei consorziati. =====

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente

costituita quando ad essa partecipano tutti i consorziati e tutti gli amministratori ed i sindaci, se nominati, sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti del consorzio, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. =

===== **ART.22) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA** =====

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dal consigliere di amministrazione anziano o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. =

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. =====

L'assemblea dei consorziati può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali: =====

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale; =====

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; =====

- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o videocollegati a cura del consorzio, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il segretario, se nominato. ==

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze. =====

===== **ART.23) DELEGHE** =====

Ogni consorziato che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da soggetto anche non consorziato per delega scritta, che deve essere conservata dal consorzio. =====

Ogni soggetto delegato potrà ricevere un massimo di venti deleghe e, dunque, rappresentare non più di venti consorziati. =====

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. =====

La delega, conferita per ogni singola assemblea, ha effetto anche per la seconda convocazione. =====

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati. =====

===== **ART.24) VERBALE DELL'ASSEMBLEA** =====

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio. =====

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e l'importo della quota consortile sottoscritta da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei consorziati favorevoli, astenuti o dissenzienti. =====

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei consorziati, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. =====

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei consorziati. =====

===== **ART.25) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI** =====

L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile e delibera a maggioranza assoluta del fondo consortile intervenuto. Nei casi previsti dal precedente art.18, lettere d), e) ed f), è comunque richiesto il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile. =====

In seconda convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei consorziati presenti e delibera a maggioranza assoluta del fondo consortile intervenuto. =====

Nel caso di decisione dei consorziati assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del fondo consortile. =====

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. =====

===== **Art.26) CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE** =====

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri, nominati su decisione dei consorziati, dura in carica a tempo indeterminato o per il diverso tempo deliberato dall'assemblea che li ha nominati; esso può essere revocato, anche prima della scadenza, con deliberazione motivata assunta dall'Assemblea. =====

Possono essere membri del Consiglio di Amministrazione le persone fisiche che siano titolari delle imprese individuali consorziate, i rappresentanti legali dei consorziati enti collettivi, le persone fisiche all'uopo designate dai consorziati. I consorziati che intendono designare un proprio rappresentante quale membro del Consiglio di Amministrazione devono aver sottoscritto una quota consortile di almeno euro 400,00 (quattrocento). Durante il mandato i consorziati possono invitare il proprio rappresentante a dimettersi e sostituirlo con altro soggetto da essi designato. La maggioranza dei consiglieri deve essere costituita da rappresentanti di soggetti privati. =====

Gli amministratori sono rieleggibili. =====

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. =====

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. =====

Se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 cod.civ.. =====

Sino a contraria deliberazione dei consorziati, gli amministratori non sono vincolati al divieto di cui all'art.2390 cod.civ., e, in considerazione della natura consortile del consorzio, sono dispensati dall'osservanza dell'art.2391 cod.civ.. =====

===== **Art.27) POTERI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE** =====

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi del consorzio. =====

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad uno o più

dei propri componer con l'indicazione prec Il Consiglio di Am inteso come strumen alle politiche ed alle di interesse non ader

ART.28) CONSULTA

Le decisioni del Coi articolo 29, possono base del consenso e La procedura di con iscritto non è sogg amministratore il diriti diritto adeguata infor La decisione è adot ovvero di più docun della maggioranza de Il procedimento deve termine indicato nel t

Le decisioni del Con maggioranza degli ar Le decisioni degli a delle decisioni degli a La relativa document

===== **ART.29) A**

Il Consiglio di Ammin - in caso di decisi scissione); =====

- in caso di decisioni - in caso di richiesta - ogni qualvolta il Pre

In questi casi, il Pre del giorno, ne coor adeguatamente infor

La convocazione av effettivi e revisore, s dell'avvenuto riceviri

urgenza, almeno un i Nell'avviso vengono giorno. =====

Il Consiglio si raduna Le adunanze del convocazione forma

effettivi se nominati. Le riunioni del Cc audioconferenza o v relativi verbali: =

a) che siano presen se nominato, che pi dovendosi ritenere s'

dei propri componenti, anche disgiuntamente. In tal caso la nomina deve avvenire con l'indicazione precisa della delega affidata. =====

Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre istituire un Tavolo di Consultazione, inteso come strumento di consultazione per la partecipazione degli attori del territorio alle politiche ed alle strategie del Distretto, con il coinvolgimento di eventuali portatori di interesse non aderenti al distretto. =====

ART.28) CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 29, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. =====

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. =====

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. =====

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. =====

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni. =====

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. =====

La relativa documentazione è conservata dal consorzio. =====

ART.29) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale: =====

- in caso di decisioni che riguardano la redazione del progetto di fusione (o scissione); =====

- in caso di decisioni che riguardano il progetto di bilancio; =====

- in caso di richiesta avanzata da almeno un terzo dei membri del consiglio; =====

- ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. =====

In questi casi, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. =====

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. =====

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. =====

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Campania. ==

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. =====

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: =====

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; =====

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. =====

d) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta. =====

Su invito del Presidente o su motivata richiesta di uno o più consiglieri, onde favorire il proficuo svolgimento dei lavori, possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione sia rappresentanti e delegati di imprese consorziate, sia consulenti esterni, quando la loro presenza sia ritenuta opportuna per la specifica competenza da essi posseduta, in relazione alla trattazione di punti specifici posti all'ordine del giorno e per la sola durata della discussione. Al fine di evitare indebite influenze nella formazione della volontà dell'organo amministrativo, i soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione, dopo la trattazione dell'argomento e prima del voto dovranno abbandonare la seduta. La presenza di estranei alla riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere preannunciata nell'avviso di convocazione oppure proposta dal Presidente prima dell'inizio della seduta e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. =====

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori. L'assenza ingiustificata alle adunanze ovvero la mancata risposta alle convocazioni scritte di cui all'art.28 per tre volte consecutive comporta automaticamente la decadenza dal mandato, di cui il Consiglio dovrà prendere atto senza indugio e deliberare di conseguenza. =====

===== **Art.30) PRESIDENTE, VICE PRESIDENTE E CONSIGLIERI DELEGATI**=====

Qualora non nominati dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente e uno o più Consiglieri delegati. =====

La rappresentanza del Consorzio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli Consiglieri delegati, se nominati, nel limite delle attribuzioni loro delegate. =====

In caso di assenza ed impedimento del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente, se nominato. =====

===== **ART.31) COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI**=====

Agli amministratori non spetta alcun compenso a fronte dell'attività esercitata, salvo diversa delibera dell'Assemblea dei consorziati. =====

===== **Art.32) ORGANO DI CONTROLLO**=====

Per quanto attiene agli organi di controllo e di revisione legale dei conti, al consorzio sarà consentito fruire di tutte le opzioni organizzative ed operative previste in merito dalla normativa vigente. =====

Competerà, peraltro, ai consorziati la facoltà di istituire, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.18), l'organo di controllo (nella forma del sindaco unico o del collegio sindacale) e, se del caso, il revisore legale dei conti, nel rispetto della disciplina prevista dall'art.2477 cod.civ., anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza. =====

I consorziati possono stabilire che l'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti sia attribuito: =====

a) esclusivamente ad un organo sindacale (sindaco unico o collegio sindacale), il quale sarà investito tanto del controllo della gestione quanto della revisione legale dei conti; =====

b) separatamente a due organi diversi e, in particolare: =====
- da un lato, al sindaco unico o, in alternativa, al collegio sindacale con competenza a svolgere il controllo della gestione; =====
- dall'altro, al revisore (persona fisica o società di revisione) con competenza ad esercitare la revisione legale dei conti; =====

c) al solo revisore (revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti). ==
La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dal già citato art.2477 cod.civ. e facoltativa in assenza delle condizioni medesime. ====
Per la disciplina dell'organo di controllo, valgono le disposizioni normative stabilite in materia. =====

===== **Art.33) REGOLAMENTO INTERNO** =====

Sulla base dei criteri stabiliti dai consorziati, il Consiglio di Amministrazione redige uno o più regolamenti interni che disciplinino i rapporti con il personale e quant'altro ritenuto utile o necessario per il buon funzionamento del consorzio. =====

Art.34) DIRETTORE DEL CONSORZIO E RESPONSABILE AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO (R.A.F.) =====

Il Consiglio di Amministrazione del consorzio può nominare un Direttore del consorzio, quale coordinatore e responsabile dell'attuazione delle strategie del consorzio; la nomina è su base fiduciaria, previa selezione o direttamente sulla base di accertata professionalità e capacità tecnica. =====

Al Direttore è richiesta la laurea in discipline giuridiche o economiche o ambientali o comunque ritenuta adatta al ruolo dal Consiglio di Amministrazione, con esperienza professionale quinquennale e che sia iscritto, qualora risulti approvata, nella "short list" dei professionisti del consorzio. =====

Il Direttore è il responsabile dei processi/percorsi di natura programmatica e operativa del consorzio ed ha funzioni di raccordo tra le unità operative facenti parte della struttura organizzativa. =====

Il Direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e dell'Assemblea qualora all'ordine del giorno vi siano argomenti riguardanti la strategia ed il funzionamento del consorzio, relazionando sull'opera svolta e sui risultati conseguiti. =====

Il Consiglio di Amministrazione può anche disporre preposizione institoria per il Direttore del consorzio, determinando i limiti dei poteri nell'atto di nomina. =====

Il ruolo, le competenze ed il rapporto di lavoro tra il Direttore ed il consorzio sono disciplinati dal Regolamento interno del Consorzio o nell'atto di nomina. =====

Il Consiglio di Amministrazione del consorzio può, altresì, nominare un Responsabile Amministrativo e Finanziario (in sigla R.A.F.), con incarico fiduciario, previa selezione o direttamente sulla base di accertata professionalità e capacità tecnica. =====

Al R.A.F. è richiesta la laurea in discipline economiche o giuridiche, l'iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili da almeno cinque anni e l'iscrizione nella "short list" - qualora essa risulti approvata - dei professionisti del consorzio. =====

Il R.A.F. deve possedere competenze documentate, acquisite preferibilmente presso ditte/associazioni/pubbliche amministrazioni, nella gestione dei finanziamenti pubblici, dell'economia aziendale, nella redazione di bilanci, nonché nell'attività di segreteria e di aspetti pratici operativi d'ufficio. =====

Il R.A.F. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione

e dell'Assemblea, qualora all'ordine del giorno vi siano argomenti riguardanti la strategia ed il funzionamento del consorzio, svolgendo, ove richiesto, la funzione di segretario delle sedute. =====

Il ruolo, le competenze ed il rapporto di lavoro tra il R.A.F. ed il consorzio sono disciplinati dal Regolamento interno del Consorzio o nell'atto di nomina. =====

===== TITOLO V =====

===== DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE =====

===== Art.35) CLAUSOLA ARBITRALE =====

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i consorziati ovvero tra i consorziati ed il consorzio che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto consortile e l'interpretazione, l'esecuzione e la validità dello statuto, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per territorio. =
Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro. =====

===== Art.36) SCIoglimento =====

Il consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto: =====

- a) per il decorso del termine; =====
- b) per il conseguimento dell'oggetto consortile o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie; =====
- c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea; ==
- d) per deliberazione dell'assemblea; =====
- e) per le altre cause previste dalla legge e dal presente statuto. =====

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi, e deve convocare, negli stessi termini, l'assemblea dei consorziati, affinché quest'ultima nomini uno o più liquidatori determinando: =====

- il numero dei liquidatori stessi; =====
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile; =====
- a chi spetta la rappresentanza del consorzio; =====
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; =====
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore. =====


===== Art.37) NORME DI RINVIO =====

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rinvia alle norme del codice civile in materia di Consorzi, nonché a quelle in materia di Società a Responsabilità Limitata, qualora compatibili." =====

FIRMATO: PICA Giuseppe, IANNELLI Nunzia Veronica, DE BLASIO Annarita, MOFFA Maria Antonietta, SANTUCCI Rosanna, MASIELLO Gennarino, SIMONE Rodolfo, DEL BASSO Alfonso, DELL'ORTO Gerardo, Giovanni IANNELLA(Notaio).Impronta del sigillo. =====

ESP. QUITA (E) ... DI BENEVENTO
24 NOV. 2020 86 K
COP. CONF. ... 06 FOGLI

Benevento 24 NOV. 2020

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular embossed stamp. The signature is highly cursive and loops around the stamp. The stamp is circular and contains some illegible text, possibly a date or official seal.